R.G. 2021 /

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE IX CIVILE

IL PRESIDENTE F.F.,
in persona del giudice designato, dott.
sentite le parti comparse,
atteso l'esito non favorevole dell'espletato tentativo di conciliazione,
tenuto conto degli atti e del verbale di udienza,
preso atto degli eventuali accordi delle parti,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
EX ART. 708, COMMA III, COD. PROC. CIV.
PROVVEDIMENTI DEL PRESIDENTE
TEMPORANEI E URGENTI REPUTATI OPPORTUNI

OSSERVA

[1]. Le domande relative ad un assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne e all'assegnazione della casa sono del tutto superate. La ragazza è andata a vivere presso e – mediante atto di intervento – ha inteso rappresentare di non avere intenzione di chiedere nulla. Il perché abbia deciso così è del tutto irrilevante. Lei è maggiorenne e può fare quel che vuole.
Rimane solo la questione dell'assegno di mantenimento.
Ora, i dati rilevanti sono abbastanza chiari. Il nucleo ha attività di famiglia oggi svolta in forma societaria e tutti hanno sempre lavorato lì (con modalità specifiche che in questa sede non interessano). La famiglia si è sempre mantenuta prelevando liquidità dal conto corrente aziendale (se questa modalità sia corretta dal punto di vista contabile è altro tema). Il patrimonio costituito durante la vita familiare è diviso esattamente al 50% ed è utilizzato dai coniugi e dall'azienda. Le parti hanno diviso al 50% anche le risorse in denaro, tanto che oggi la signora ha un investimento di 40 mila euro. Le quote della società sono per il 40% in capo alla signora (e per altro 40% in capo alla figlia). Quindi, in questo momento, la signora ha una situazione patrimoniale migliore di quella del marito. E' indubbio che oggi, la signora, non riceva una ripartizione formale degli utili. Tuttavia ella non deve fare altro che pretendere ciò a cui ha già diritto: da domani la signora può esigere i suoi utili e può esigere un'indennità dalla società per l'uso degli immobili cointestati. Ella deve solo esercitare i diritti di cui è titolare.

Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 53a4c94813347cf7b
Firmato Da:

Certo è che, visti i tesi rapporti tra le parti, sarebbe probabilmente saggio liquidare la quota della ricorrente in prospettiva futura. Ma questo lo potranno decidere solo le parti.

PER QUESTI MOTIVI

letto ed applicato l'art. 708 c.p.c.

1. **AUTORIZZA** i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma pur sempre con l'obbligo del reciproco rispetto.

2. **RESPINGE** le domande di assegnazione della casa, di assegno indiretto per e di assegno di mantenimento per la ricorrente,

NOMINA giudice istruttore, il dott.

e **FISSA** udienza di comparizione e trattazione davanti a questi in data 2021, ore 13:00
L'udienza si terrà presso il Tribunale di Milano, sezione IX civile, Uffici giudiziari di via San Barnaba, Piano Terra, stanza n.

ASSEGNA al ricorrente termine sino al 30 giugno 2021 per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all'articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5), 6)

ASSEGNA al convenuto termine sino al 30 luglio 2021 per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio, con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che oltre il termine stesso non potranno più essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

ORDINA

a entrambe le parti – ove non vi abbiano già provveduto – di depositare, anche in formato cartaceo, nei termini sopra indicati:

1) le dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni

2) il modello per la *disclosure* della situazione economica/reddituale/patrimoniale delle parti debitamente compilato e i documenti nello stesso indicati, come previsto dalle Linee Guida approvate il 18.3.2019 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano (modello disponibile sul sito www.tribunale.milano.it)

Si evidenzia che il comportamento omissivo della parte consentirà di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. fatto salvo, comunque, il potere officioso del giudice nella acquisizione della prova.

INVITA

i difensori a redigere gli atti nel rispetto dei principi richiamati dalle Linee Guida per la redazione degli atti introduttivi approvate il 18 marzo 2019 dalla Corte di Appello di Milano, dal Tribunale di

Firmato Da: Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 53a4c94813 47cf7b

Milano, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e dell'Osservatorio della giustizia civile di Milano.

MANDA alla cancelleria per quanto di competenza

Milano, lì 25/05/2021

Il Presidente f.f.
dott.

L'odierna ordinanza è assistita da efficacia esecutiva immediata, ai sensi dell'art. 189 disp. att. c.p.c. e costituisce titolo esecutivo

Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 53a4c94813 47cf7b
Firmato Da: